

COMUNE DI CAPACCIO

Servizio Tributi - Tel. 0828 812317 – e-mail tributi@comune.capaccio.sa.it
internet:www.comune.capaccio.sa.it

IMU

INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO - ANNO 2013 -

L'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge 241/2011, ha previsto, a decorrere dal 2012, l'Imposta Municipale propria "IMU".

Queste le principali novità, per il 2013, sulla base della normativa ad oggi vigente, del regolamento comunale) e delle aliquote deliberate dal comune (delibera di C.C. n. 58 del 25/9/2012) da utilizzare per il SALDO 2013 da corrispondere entro il 16/12/2013, ed entro il 16/1/2014 solo per il saldo sull'abitazione principale.

L'Imposta è versata interamente al Comune ad esclusione degli immobili di gruppo "D" per i quali l'imposta è ripartita per il 7,6 per mille allo Stato (cod. 3925) e per il 2,00 per mille al Comune (cod. 3930). Totale aliquota adottata dal Comune 9.60 per mille.

L'abitazione principale è l'unità immobiliare, nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente con tutto il nucleo familiare.

Le agevolazioni per l'abitazione principale vengono riconosciute anche ad una pertinenza per ciascuna delle categorie C2 (cantine, magazzini), C6 (garage, posti-macchina), C7 (tettoie).

Sono esenti, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli, per la parte ricadente in territorio montano del Comune di Capaccio, in quanto rientrante tra i comuni parzialmente montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

Sono esenti a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Capaccio;

Per gli immobili storici (riconosciuti tali con decreto) e i fabbricati inagibili, è stabilito un abbattimento del 50% della base imponibile;

Le aliquote sulle quali calcolare l'Imposta per il saldo, anno 2013, come indicate ai commi 6 e 7 del D.L. 6/12/2011 n. 201 sono:

a) Abitazione principale

4,5 x 1000 per l'abitazione principale per le sole categorie non esentate A1-A8-A9 e le relative pertinenze.

Per le altre categorie interessate dalla detrazione, i contribuenti dovranno versare a saldo, se dovuto, entro il 16/1/2014, il 40% dell'IMU risultante dal differenziale tra l'aliquota deliberata dal Comune del 4.50 x 1000 e l'aliquota base del 4,00 x 1000;

Per l'abitazione principale si applica una detrazione pari a 200 euro. Alla detrazione di legge si possono aggiungere altri 50 euro di ulteriore detrazione per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni a condizione che abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nell'abitazione e fino ad un massimo di 400 euro, quindi per complessivi 600 euro (200+400).

Le detrazioni vengono calcolate in dodicesimi nel caso di variazione nell'anno di riferimento e sono proporzionate tra i soggetti passivi in relazione alla quota di utilizzo dell'immobile, indipendentemente dalla quota di proprietà.

b) Altre aliquote

9,6 x 1000, ordinaria per tutti gli altri immobili;

10,6 x 1000 per gli immobili sfitti da almeno un anno.

Per la seconda casa dei non residenti utilizzata, dagli stessi, ad uso stagionale e per la seconda casa concessa ai figli e/o ai genitori, a titolo gratuito si applica l'aliquota ordinaria del 9.6 x mille.

La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% alla quale applicare i seguenti coefficienti moltiplicatori:

. 110 per i terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

. 135 per i terreni posseduti da altri soggetti.

Sono esclusi dal pagamento del saldo IMU solo i terreni condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Dovranno versare il saldo IMU, entro il 16/12/2013, tutti i possessori di terreni agricoli che non rientrano nell'esenzione.

Non cambia nulla per le aree fabbricabili in quanto il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Nel 2011 il Consiglio comunale, con atto n. 44 del 14/6/2011, ha fissato i valori minimi di base, per metro quadrato, delle aree edificabili da prendere a base per la verifica delle dichiarazioni e gli accertamenti d'ufficio. Gli stessi valori del 2011 possono costituire un utile raffronto ai fini del versamento 2013, fermo restando il reale valore in comune commercio.

Per i fabbricati, il calcolo per ottenere il valore parte dalla rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti moltiplicatori:

. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D/5;

. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

E' riservata allo stato la quota fissa del 7,6 x mille, per gli immobili produttivi classificati nel gruppo "D" (cod. 3925) , mentre la restante parte del 2,0 x mille (cod. 3930) è di spettanza del Comune. Aliquota complessiva ordinaria 9,6 x mille.

Il doppio pagamento, Comune e Stato, comporta la differenziazione del calcolo e del relativo versamento a mezzo di differenti codici da utilizzare nella compilazione del modello F24,

il saldo si paga:

- a) **entro il 16 dicembre 2013 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.**
- b) **entro il 16 gennaio 2014 il 40% dell'IMU risultante dal differenziale tra l'aliquota deliberata dal Comune del 4.50 x 1000, e l'aliquota base del 4,00 x mille.**

Non si versa per importi annui inferiori a 12.00 euro.

Per il pagamento bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

- 3912 per abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 per fabbricati rurali strumentali (pagamento sospeso)
- 3925 per i fabbricati rurali strumentali D10 -- (pagamento sospeso)
- 3914 per i terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

- 3916 per aree fabbricabili – COMUNE
- 3918 per altri fabbricati - COMUNE
- 3925 per immobili produttivi – gruppo D – STATO- 7.6 x mille
- 3930 per immobili produttivi – gruppo D – COMUNE- 2.0 x mille

Il codice catastale del Comune di Capaccio da indicare nel modello F24 è **B644.**

Per gli immobili per i quali è sorto l'obbligo dichiarativo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni e quindi per il 2013, la dichiarazione di variazione può essere presentata entro il 30 giugno 2014.

Ulteriori informazioni

Si informano i cittadini che causa forza maggiore, per tempistica e aggiornamento sistemi informatici, non sarà possibile, entro il 16/12/2013 bonificare gli archivi e inviare a casa dei contribuenti l'informativa e il modello di pagamento precompilato.

Per facilitare il versamento IMU il Comune ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito istituzionale www.comune.capaccio.sa.it , un programma per il calcolo dell'imposta dovuta in acconto e la stampa del modello F24 per il pagamento.

Contribuenti, in ogni caso, sono responsabili dei dati e dei calcoli a base dei pagamenti.

Chiarimenti, notizie e assistenza possono essere richiesti:

- all' Ufficio Tributi di Capaccio Scalo, sede comunale, piazza Carlo Santini, 84047 Capaccio Scalo (SA);
- all' Ufficio Tributi di Capaccio, sede comunale, via Vittorio Emanuele III, n.1, 84047 Capaccio (SA).

I detti uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17,30.

Capaccio 4/12/2013

Il Funzionario Responsabile
Geom. Giovanni Puglia

L'Assessore alle Finanze
Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo

Il Sindaco
Dott. Italo Voza